



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 25-03 / cifra 4.1.3 / capoverso

Tema: Montaggio di installazioni estranee nel locale per gli impianti di riscaldamento

Data: 03.11.2005

No. 25-010i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nei locali per gli impianti di riscaldamento separati (potenza superiore a 70 kW) oppure in locali per gli impianti di riscaldamento con deposito di materiali combustibili, si possono piazzare degli impianti di distribuzione d'elettricità, compressori d'aria compressa, parti di impianti di antenne, ecc.?

Risposta:

Nei locali per gli impianti di riscaldamento separati (potenza superiore a 70 kW) senza deposito di materiali combustibili, l'autorità antincendio può autorizzare il collocamento di installazioni od impianti con un rischio incendio minimo (es. compressori d'aria compressa, impianti di distribuzione d'elettricità).

In quei locali per gli impianti di riscaldamento (indipendentemente dalla potenza), nei quali sono immagazzinati dei materiali combustibili liquidi, il deposito di installazioni o di impianti estranei è vietato.